

## NUOVE «NORME PER LO SCIoglimento DEL MATRIMONIO *IN FAVOREM FIDEI*»<sup>1</sup>

### 1. Introduzione

Come è noto, il principio dell'assoluta indissolubilità riguarda soltanto il matrimonio rato e come tale consumato. Questo, infatti, «non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte» (c. 1141). Gli altri vincoli matrimoniali, invece, non godono della stessa fermezza e perciò, pur se rimangono intrinsecamente indissolubili, sono estrinsecamente solubili.

Le varie forme della separazione dei coniugi con lo scioglimento del vincolo previste nell'attuale disciplina sono le seguenti:

- lo scioglimento dal Romano Pontefice del matrimonio rato e non consumato (c. 1141);

- lo scioglimento del matrimonio non rato, cioè fra due persone non battezzate o fra una battezzata e una non battezzata, a seconda delle fattispecie: per il procedimento del privilegio paolino (cc. 1142-1147) e casi equiparati (cc. 1148-1149), oppure per la dispensa pontificia *in favorem fidei*.

---

<sup>1</sup> È il testo riveduto e notevolmente ampliato della relazione tenuta al 36° *Colloquium Iuris Canonici*, svoltosi da 4 a 8 giugno 2001 a Brescia.

Quest'ultima fattispecie, lo scioglimento cioè del matrimonio non rato *in favorem fidei* per dispensa pontificia, non viene disciplinata nel Codice, ma si regge secondo le apposite Norme della Congregazione per la Dottrina della Fede. Finora erano in vigore l'*Istruzione circa lo scioglimento del matrimonio* e le *Norme procedurali* approvate da Paolo VI ed emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1973<sup>2</sup>. Questi documenti, però, richiedevano ormai una revisione e adattamento alle norme dei due Codici nel frattempo promulgati. Tale revisione è stata effettuata, e quindi le nuove *Norme*, approvate dal Papa Giovanni Paolo II il 16 febbraio 2001, sono state emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 30 aprile 2001, nel giorno della memoria di S. Pio V<sup>3</sup>.

Le *Norme* sono state inviate, tramite i Nunzi, ai Vescovi diocesani ed eparchiali per essere introdotte nella prassi delle curie.

Grazie alla benevolenza di Mons. Tarcisio Bertone, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, abbiamo ricevuto la copia di queste Norme, per renderle note agli operatori del Diritto radunati nel Colloquio della Facoltà a Brescia.

---

<sup>2</sup> Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Instr. *Pro solutione matrimonii in favorem fidei et normae procedurales Pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 6 dicembre 1973, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici 1917 editae*, V, *Leges annis 1973-1978*, Roma 1980, 6702-6705, n. 4244.

<sup>3</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Postestas Ecclesiae*, Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei, 30 aprile 2001, Città del Vaticano 2001.

Vorrei quindi, nella mia relazione, presentare il contenuto delle nuove *Norme*, soffermandomi quasi esclusivamente sulle norme della prima parte, facendo alcuni brevi commenti e paragonandole con le norme precedenti. Non entrerò nella presentazione delle norme della II parte che contengono quelle del processo nella sua fase diocesana. Prima, però, vorrei fare un breve accenno riguardante sia la storia delle *Norme*, sia la potestà esercitata in questi casi.

## 2. Cenni storici sulle *Norme*

Il privilegio paolino (cf. 1Cor 7,12-16) come viene configurato nella disciplina attuale dei due Codici raccoglie fondamentalmente la dottrina e la disciplina fissata da Innocenzo III (1198-1216)<sup>4</sup>. Con l'espansione dell'azione missionaria avvenuta nel Cinquecento i papi Paolo III e S. Pio V con le rispettive Costituzioni *Altitudo* e *Romani Pontificis*, permettono ai poligami che si convertono un nuovo

---

<sup>4</sup> Per la storia di questa evoluzione vedi U. NAVARRETE, «Privilegio de la fe: Constituciones pastorales del siglo XVI. Evolución posterior de la práctica de la Iglesia en la disolución del matrimonio de infieles», in *El vínculo matrimonial — ¿Divorcio o indisolubilidad?*, Madrid 1978, 237-304; ID., «Favor fidei» e «salus animarum», *Ius* 27 (1980) 60-88; R. RUBIATMOKO, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale. Una ricerca sostanziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 31, Roma 1998, 154-167; A. MONTES GARCÍA, «Favor fidei» y matrimonio en la codificación del CIC 1917, Tesi ad Doctoratum in Iure Canonico, Pontificium Athenaeum Sanctae Crucis, Facultas Iuris Canonici, Romae 1999, 59-73.

matrimonio, allargando sensibilmente l'applicazione del privilegio paolino<sup>5</sup>. Il papa Gregorio XIII, inoltre, lo estende ulteriormente nella Costituzione *Populis*, permettendo di passare a nuove nozze alla parte battezzata, nonostante l'eventuale battesimo dell'altra parte, sotto la condizione però che tale matrimonio non sia stato consumato dopo il battesimo di ambedue i coniugi<sup>6</sup>. Queste Costituzioni erano in vigore fino al Codice del '17 solo nei territori per i quali erano state promulgate; con la promulgazione però del Codice sono state estese a tutta

---

<sup>5</sup> PAOLO III, Const. *Altitudo divini consilii*, 1 giugno 1537, AAS 9 (1917) 509: «Super eorum vero matrimoniis hoc observandum decernimus, ut qui ante conversionem plures iuxta eorum mores habebant uxores, et non recordantur quam primo acceperint, conversi ad fidem, unam ex illis accipiant, quam voluerint, ut cum ea matrimonium contrahant per verba de praesenti, ut moris est; qui vero recordantur quam primo acceperint, aliis dimissis, eam retineant».

PIUS V, Const. *Romani Pontificis*, 2 agosto 1571, AAS 9 (1917) 509: «Nos, statui dictorum Indorum paterno affectu benigne consulere, atque ipsos Episcopos et ministros ab huiusmodi scrupulis eximere volentes, motu proprio et ex certa scientia Nostra, ac apostolicae potestatis plenitudine, ut Indi, sic ut praemittitur baptizati, et in futurum baptizandi, cum uxore, quae cum ipsis fuerit baptizata et baptizabitur, remanere valeant, tanquam cum uxore legitima, aliis dimissis».

<sup>6</sup> GREGORIO XIII, Const. *Populis ac nationibus*, 25 gennaio 1585, AAS 9 (1917) 510: «[...] concedimus facultatem dispensandi cum quibuscumque utriusque sexus Christifidelibus incolis dictarum regionum et serius ad fidem conversis qui ante baptismum susceptum matrimonium contraxerunt, ut eorum quilibet, superstitute coniuge infideli, et eius consensu minime requisito, aut responso non expectato, matrimonia cum quovis fideli alterius etiam ritus contrahere et in facie Ecclesiae solemnizare, et in eis postea carnali copula consummatis quoad vixerint remanere licite valeant».

la Chiesa, permettendo di sciogliere, senza ricorso all'autorità superiore, i matrimoni delle persone che si convertono alla fede cattolica indicate nelle Costituzioni<sup>7</sup>. Da rilevare però che tutti i casi di scioglimento previsti sia nel privilegio paolino che nelle tre Costituzioni Apostoliche menzionate presuppongono come punto di partenza un matrimonio contratto fra due non battezzati, uno almeno dei quali poi si converte e riceve il battesimo. Lo scioglimento invece dei matrimoni contratti da due parti, una delle quali non battezzata oppure da due non battezzati ma che non rientrano nelle fattispecie previste dal privilegio paolino o dalle tre Costituzioni citate, continuò ad essere un atto riservato al Romano Pontefice come prima della promulgazione del Codice.

Promulgato il Codice del '17, i casi dei matrimoni falliti che potevano trovare una soluzione pastorale nello scioglimento del vincolo si moltiplicarono in modo molto sensibile nei territori tradizionalmente cristiani. Nel periodo, infatti, del diritto tridentino, i matrimoni validi celebrati fra un battezzato e uno non battezzato erano molto rari in questi territori. Il numero dei non battezzati – tranne i giudei – che risiedeva in tali territori era molto ridotto. Inoltre, dato che pure i battezzati non cattolici erano tenuti all'impedimento dirimente della disparità di culto, se questi battezzati attentavano il matrimonio con i non battezzati il matrimonio era

---

<sup>7</sup> Can. 1125/CIC 17: «Ea quae matrimonium respiciunt in constitutionibus Pauli III *Altitudo*, 1 Iun. 1537; S. Pii V *Romani Pontificis*, 2 Aug. 1571; Gregorii XIII *Populis*, 25 Ian. 1585, quaeque pro peculiaribus locis scripta sunt, ad alias quoque regiones in eisdem adiunctis extenduntur».

nullo, dato che i battezzati non cattolici non chiedevano la dispensa dall'impedimento, poiché non riconoscevano l'autorità del Romano Pontefice. Inoltre la Chiesa era piuttosto severa nel concedere la dispensa dall'impedimento ai cattolici, e quindi raramente venivano celebrati matrimoni con dispensa dall'impedimento di disparità di culto. D'altra parte, tolto questo impedimento per i non cattolici con la promulgazione del codice del '17, e cambiato sempre più il contesto sociologico, culturale e religioso, in particolare debilitata in grado crescente la solidità della famiglia (cf. GS 47), il numero dei matrimoni fra un battezzato e uno non battezzato si moltiplicarono sempre più e conseguentemente anche il numero di matrimoni falliti che potevano trovare soluzione soltanto con il ricorso allo scioglimento del vincolo da parte della Chiesa<sup>8</sup>.

Pur se si conoscono pochi casi di scioglimento del vincolo da parte del Romano Pontefice nei primi anni dopo la codificazione del '17, le domande che arrivavano alla Santa Sede erano senza dubbio assai frequenti, dato che già nel 1934 la Congregazione per la Dottrina della Fede – allora S. Ufficio – emanò delle apposite *Norme* per aiutare i Vescovi sul modo di procedere per avviare il processo nei casi di dissoluzione del vincolo in favore della fede dalla suprema autorità del Romano Pontefice<sup>9</sup>,

---

<sup>8</sup> Cf. U. NAVARRETE, «Privilegio de la fe» (cf. nt. 4), 293-295.

<sup>9</sup> CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFICIO, Instr. *Normae pro conficiendo processu in casibus solutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei per supremam S. Pontificis auctoritatem*, 1 maggio 1934, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem*

*Norme* che sono state in vigore fino alla loro revisione nel 1973<sup>10</sup>.

Va rilevato però, come viene menzionato anche nella «Prefazione» alle nuove *Norme*, che né le *Normae* del 1934, né quelle del 1973, furono pubblicate nell'*Acta Apostolicae Sedis*, ma furono spedite direttamente agli Ordinari dei luoghi, per evitare il pericolo che i *mass-media* presentassero la Chiesa come favorevole al divorzio<sup>11</sup>.

Nel corso della revisione del Codice si prevedeva la regolazione sia sostanziale sia processuale della dissoluzione del vincolo in favore della fede per concessione del Romano Pontefice nei singoli casi<sup>12</sup>. Interessa tener presente il principio generale enunciato già nel primo schema sul diritto matrimoniale sostanziale, finito nel 1973, ed inviato ai Vescovi nel 1975, secondo cui, ripetendo in sostanza il principio

---

*Iuris Canonici editae*, II, *Leges annis 1942-1958 editae*, Roma 1969, 3354-3355, n. 1220.

<sup>10</sup> Cf. sopra, nt. 3.

<sup>11</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Postestas Ecclesiae* (cf. nt. 3): «Haec *Instructio* data est locorum Ordinariis, quorum intererat; non autem publici iuris facta est in *Actis Apostolicae Sedis*, attento periculo ne Ecclesia, per instrumenta communicationis socialis, uti favens divortio exhiberetur.[...] Congregatio pro Doctrina Fidei, die 6 decembris anni 1973 novam *Instructionem* [...] edidit. Attamen, quemadmodum factum est in edenda *Instructione* anni 1934, neque haec in *Actis Apostolicae Sedis* publici iuris facta est, sed cum Ordinariis locorum prudenter communicata est. Postea autem in pluribus ephemeridibus est divulgata».

<sup>12</sup> Cf. I. GORDON, «De processu ad obtinendam dissolutionem matrimonii non sacramentalis in favorem fidei», *Periodica* 79 (1990) 573-576, dove presenta i successivi schemi dei canoni fino allo Schema di 1982.

enunciato nelle Norme del 1934 e in quelle del 1973, ogni matrimonio celebrato fra parti, delle quali una almeno non sia stata battezzata può essere sciolto in favore della fede dal Romano Pontefice, purché, se la parte non battezzata riceve il battesimo, il matrimonio non sia stato consumato dopo il battesimo dei due contraenti<sup>13</sup>. Gli schemi dei canoni sostanziali e processuali furono ritoccati e perfezionati fino allo Schema di 1982. Tuttavia, come sottolinea la «Prefazione» della Istruzione *Potestas Ecclesiae*, il Supremo Legislatore decise nell'ultima revisione degli Schemi di non includere questa delicata materia nel Codice, ma di continuare a riservare il relativo provvedimento a delle norme speciali<sup>14</sup>. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a differenza di quello Latino, fa nel c. 1384 un riferimento esplicito alle norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> «Matrimonium initum a partibus, quarum una saltem baptizata non fuit, a Romano Pontifice dissolvi potest in favorem fidei, dummodo matrimonium non fuerit consummatum postquam coniuges baptizati fuerint»; cf. I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 574; cf. anche U. NAVARRETE, «Schema iuris recogniti "De matrimonio". Textus et observationes», *Periodica* 63 (1974) 650.

<sup>14</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Potestas Ecclesiae* (cf. nt. 3): «Dum *Codex Iuris Canonici* revisioni subiiciebatur, confecta sunt schemata canonum in quibus synthetice et principia iuris substantivi et normae procedurales pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei proponebantur. Attamen Superiori Auctoritati opportunius visum est ut haec difficilis materia non includeretur in Codice, sed remitteretur normis particularibus, a Summo Pontifice specialiter approbatis et a Congregatione pro Doctrina Fidei latis».

<sup>15</sup> Can. 1384 CCEO: «Ad obtinendam solutionem matrimonii non consummati aut solutionem matrimonii in favorem



Il fatto che l'Autorità Superiore avesse disposto che i canoni preparati su questa materia non fossero pubblicati, diede occasione a che alcuni autori suscitassero delle perplessità sulla potestà del Papa e quindi sulla prassi della Santa Sede circa lo scioglimento dei matrimoni non rati *in favorem fidei*. Perciò prima di entrare nella spiegazione delle *Norme* conviene fare qualche cenno a questo argomento.

### **3. Cenni sulla potestà della Chiesa per sciogliere ogni matrimonio non rato**

Nonostante l'uso ormai secolare e relativamente frequente dello scioglimento dei matrimoni non sacramentali, in fattispecie non incluse esplicitamente nel privilegio paolino, la potestà della Chiesa in questo campo suscita ancora delle riserve in qualche autore: si mette in dubbio l'interpretazione di 1Cor 7, 12-16 nel senso che includa la possibilità dello scioglimento del matrimonio e quindi la validità di un secondo matrimonio; si insiste sul fatto che i Santi Padri dei primi secoli non parlano dello scioglimento del vincolo; si tende a diminuire l'autorità dell'Ambrosiaster<sup>16</sup>, che è il primo autore che

---

fidei adamussim servantur normae speciales a Sede Apostolica latae».

<sup>16</sup> Probabilmente soltanto perché «non è ancora risolto il problema dell'identità dell'autore e numerose sono le ipotesi che hanno tentato di identificarlo con personaggi noti, ma nessuna di esse ha ottenuto il consenso unanime degli studiosi»; A. POLLASTRI, «Ambrosiaster», in *Dizionario patristico e di antichità cristiane*, ed. A. Di Berardino, I, Casale Monferrato 1983, 156.

interpreta in modo inequivocabile il privilegio paolino ammettendo la possibilità di un secondo matrimonio; si diffida del fatto che la dottrina e la disciplina sia stata elaborata nel secondo millennio; si dubita che la potestà della Chiesa possa sciogliere qualsiasi vincolo matrimoniale, dato che si tratta di un vincolo di diritto naturale; si ripete la stessa domanda secolare: se la Chiesa può sciogliere il vincolo del matrimonio non rato anche se consumato, perché non potrebbe anche sciogliere il matrimonio rato e consumato? Non è questa la sede per trattare di tali riserve. Riteniamo però che sia opportuno ricordare brevemente lo sviluppo storico della questione e la maturità attuale della dottrina, confermata con la promulgazione delle nuove *Norme*.

Sembra che gli autori che suscitano tali riserve non distinguano con la sufficiente chiarezza due aspetti diversi della questione: uno è la consapevolezza della Chiesa riguardo alla possibile dissolubilità di ogni matrimonio che non sia sacramento e in quanto tale consumato; e un'altro è l'esercizio che la Chiesa ha ritenuto di fare della sua potestà, sia quanto all'ambito, sia quanto alle modalità a seconda del contesto storico culturale, religioso e pastorale.

Il punto di partenza, come è ovvio, di tutta la problematica al riguardo è il testo di 1Cor 7, 12-16<sup>17</sup>. Il testo insiste certamente sull'obbligo del

---

<sup>17</sup> 1Cor 7, 12-16: «Agli altri dico io, non il Signore: se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, men-

fedele di continuare la vita coniugale anche nella speranza di salvare il coniuge pagano e di santificare i figli; dall'altro canto non afferma in modo esplicito che dopo il «discessus» del coniuge infedele i coniugi rimangano liberi per contrarre un altro matrimonio. È pure accertato che i Santi Padri dei primi secoli, nel commentare questo passo, insistono in prevalenza sull'obbligo del coniuge fedele di fare il possibile per mantenere la comunione di vita per il bene del coniuge rimasto nell'infedeltà e dei figli. In questo senso vengono citati<sup>18</sup> Tertuliano<sup>19</sup>, S. Agostino<sup>20</sup>, S. Cirillo di Alessandria<sup>21</sup>, Teodoreto di Ciro<sup>22</sup>, S. Giovanni Crisostomo<sup>23</sup>, i quali sembra che non abbiano avuto presente la possibilità di un secondo matrimonio del cristiano dopo il «discessus» del coniuge infedele. Tuttavia alcuni di essi formulano dei principi che sembrano presupporre tale possibilità. Così la frase di S. Agostino: «Non enim propter vinculum cum talibus coniugale servandum,

---

tre invece sono santi. Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace! E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?».

<sup>18</sup> Le citazioni le prendiamo da U. NAVARRETE, «“Favor fidei”» (cf. nt 4), 68-69, il quale trascrive i testi originali dei rispettivi autori.

<sup>19</sup> TERTULIANUS, *Ad uxorem*, 2, 2, 3, in *CCL* 1, 285, 23.

<sup>20</sup> S. AUGUSTINUS, *De adulterinis coniugiis*, c. 13, in *CCL* 41, 362, 6.

<sup>21</sup> S. CIRILLUS AB ALEX., *In 1Cor.* 7, 15, in *PG* 74, 875.

<sup>22</sup> THEODORETUS A CIRO, *In 1Cor.* 7, 15, in *PG* 82, 278.

<sup>23</sup> S. IOANNES CHRISOSTOMUS, *In 1Cor.* 7, 15, in *PG* 61, 155.

sed ut adquirantur in Christo, recedi ab infidelibus coniugibus vetat»<sup>24</sup>. E Giovanni Crisostomo enuncia un altro principio chiave in materia: si domanda cosa significhi il «discessus» e dopo aver risposto, soggiunge che quando si verifica, «melius est disrumpi connubium quam piam religionem»<sup>25</sup>. Tuttavia non resta chiaro se il Santo ammettesse la dissoluzione del vincolo con la possibilità di secondo matrimonio. Perciò sembra certo che il primo testo dell'epoca patristica in cui si afferma in modo inequivocabile la dissoluzione del vincolo e la libertà per contrarre un altro matrimonio, sia quello dell'opera anonima del sec. IV, per un tempo attribuita a S. Ambrogio e poi all'autore detto Ambrosiaster<sup>26</sup>:

Propositum religionis custodit, praecipiendo ne Christiani relinquant coniugia; sed si infidelis odio Dei discedit, fidelis non erit reus dissoluti matrimonii; maior enim causa Dei est quam matrimonium [...]. Non enim frater aut soror servituti subiectus in huiusmodi. Hoc, est, non debetur reverentia coniugii ei qui horret auctorem coniugii; non enim ratum est matrimonium quod sine Dei devotione est, ac per hoc non est peccatum ei qui dimittitur propter Deum, si alii se iunxerit. Contumelia enim Creatoris solvit ius matrimonii circa eum qui relinquitur, ne accusetur alii copulatus<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> S. AUGUSTINUS, *De adulterinis* (cf. nt. 20), 362, 6.

<sup>25</sup> S. IOANNES CHRISOSTOMUS, *In 1Cor.* (cf. nt. 23), 61, 155.

<sup>26</sup> L'autore dei *Commenti* alle lettere paoline che per tutto il medioevo furono attribuiti ad Ambrogio, il che ha procurato all'anonimo autore la denominazione di «Ambrosiaster». Questo autore operò sotto il pontificato di papa Damaso (366-384), a Roma, pur avendo probabilmente rapporti con l'Italia settentrionale e con la Spagna. Cf. A. POLLASTRI, «Ambrosiaster» (cf. nt. 16), 156-158; C. MORESCHINI – E. NORELLI, *Storia della letteratura cristiana antica greca e latina*, II, Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, t. 1, Brescia 1996, 411-414.

<sup>27</sup> AMBROSIASTER, *In 1Cor* 7, 15, in *PL* 17, 219.

A nostro avviso, questo testo segna il primo sforzo sistematico della dottrina della Chiesa sulla differenza essenziale fra il matrimonio dei fedeli e il matrimonio degli infedeli, per quanto concerne l'indissolubilità del matrimonio, cercando pure di dare in sintesi la motivazione profonda della differenza e la terminologia che sarà poi accettata sostanzialmente fino ai nostri giorni. Quindi l'epoca patristica si chiude con una sintesi abbastanza elaborata della consapevolezza della Chiesa sulla differenza essenziale fra il *matrimonium non ratum* «quod sine Dei devotione est» e il *matrimonium ratum* «quod cum Dei devotione est». Il *matrimonium ratum* è quello dei fedeli (due battezzati) e sia la motivazione addotta sia il termine adoperato sintetizzano embrionalmente la dottrina della Chiesa sull'assoluta indissolubilità del matrimonio rato e consumato. Il matrimonio invece *non ratum* il quale «sine Dei devotione est», pur se gode di stabilità e perciò il coniuge cristiano è tenuto a non abbandonare il coniuge infedele, tuttavia se costui «odio Dei discedit» il fedele non sarà responsabile della dissoluzione del matrimonio e resterà libero per poter passare a seconde nozze. Motivo: «maior enim causa Dei est quam matrimonium». È importante notare che l'accento si mette direttamente sulla diversa stabilità del vincolo, fondato sul differente stato ontologico del medesimo, a seconda che si tratti del matrimonio dei battezzati oppure di quello dei non battezzati.

Possiamo affermare, quindi, che in questo brano si trovano *in germine* sia le questioni fondamentali sul privilegio paolino – momento dello scioglimento, causa efficiente, efficacia, intervento della Chiesa – sia gli elementi essenziali che adopereranno gli

autori e il legislatore canonico nel secolo XII per l'elaborazione sistematica, dottrinale e disciplinare, dell'istituto di detto privilegio. Così pure si trova il fondamento che svilupperà la scolastica per l'affermazione dottrinale – che poi il Magistero ordinario ripeterà assiduamente – secondo cui ogni matrimonio tra due infedeli oppure tra un infedele e un fedele può essere sciolto, mentre il matrimonio di due fedeli (se consumato) non può essere mai sciolto tranne che per la morte. Basta qualche testo per confermarlo: Nella *Summa* del Maestro Rolando<sup>28</sup>, scritta prima dell'anno 1148, si afferma: «usque quaque est, quod matrimonium legitimum et consummatum inter fideles ratum, id est, indissolubile consistit; apud infideles vero vel fidelem et infidelem dissolvi utique valet»<sup>29</sup>. La stessa affermazione generale sulla dissolubilità di ogni matrimonio non rato anche se consumato, si trova nella *Summa* del Maestro Stefano Tornacense, scritta circa l'anno 1160: «Inter infideles ergo, quamvis sit consummatum matrimonium, non tamen est ratum, sive uterque sit infidelis, sive alter fidelis alter infidelis, quoniam dissolvi potest»<sup>30</sup>.

Come si può facilmente osservare, l'attenzione degli autori continua incentrata nella saldezza del vincolo oggettivamente considerato. Non prendono

---

<sup>28</sup> Contrariamente a quanto sostenuto a lungo dalla storiografia Maestro Rolando non è più identificabile con Rolando Bandinelli, cioè papa Alessandro III. Cf. A. PIAZZA, «Alessandro III», in *Enciclopedia dei Papi*, ed. M. SIMONETTI, G. MARTINA, et al., t. 1, Roma 2000, 297.

<sup>29</sup> MAGISTER ROLANDUS, *Summa*, in C. 28, q.1, ed. F. THANER, Innsbruck 1874, 133.

<sup>30</sup> STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa*, in C. 28, q.1, ed. J.F. SCHULTE, Giessen 1891, 237-238.

in considerazione la potestà della Chiesa o del Romano Pontefice che come causa efficiente produce la dissoluzione del vincolo. Ovviamente attribuiscono alla Chiesa la potestà esclusiva di determinare le condizioni e le diverse possibili modalità perché avvenga lo scioglimento del vincolo non rato. Anche le tre Costituzioni del sec. XVI si muovono in questa prospettiva. Il Papa *de plenitudine potestatis* determina le nuove condizioni sotto le quali può essere sciolto il matrimonio dei poligami che si convertono. Hanno però piena consapevolezza che ogni matrimonio che non sia rato e consumato è oggettivamente solubile. Gregorio XIII enuncia espressamente il principio generale che verrà poi sostanzialmente ripetuto nelle *Norme* della Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle loro successive revisioni: «[...] idcirco, Nos, attendentes huiusmodi connubia inter infideles contracta, vera quidem, non tamen adeo rata censeri, ut necessitate suadente dissolvi non possint [...]»<sup>31</sup>.

In questo momento storico – fine del secolo XVI e inizio del XVII – sotto la pressione delle problematiche presentate dai paesi in via di evangelizzazione e tenuto conto delle precedenti costituzioni apostoliche in materia, si verifica una riflessione molto approfondita circa la potestà della Chiesa sul vincolo matrimoniale non rato. G. Dominici a conclusione del suo studio storico-dottrinale ritiene, con certezza storica, che: «[...] alla fine del secolo XVI e al principio del XVII una parte della dottrina riconosce sia implicitamente che esplicitamente al Sommo Pontefice il potere di dissolvere il matrimonio di due

---

<sup>31</sup> GREGORIUS XIII, Const. Apost. *Populis* (cf. nt. 6), 510.

non-battezzati anche quando nessuno dei due intende convertirsi»<sup>32</sup>.

In questo periodo di riflessione si possono avvertire due tendenze dottrinali per quanto concerne la spiegazione del fatto indiscutibile dello scioglimento del vincolo nelle fattispecie in questione:

1) Si sposta sensibilmente l'attenzione dalla considerazione oggettiva della maggiore o minore saldezza del vincolo, come abbiamo sottolineato precedentemente, e si prospetta la problematica dal punto di vista della *plenitudo potestatis* del Romano Pontefice per sciogliere, dati determinati presupposti, il matrimonio non sacramentale.

Da rilevare però che questa *plenitudo potestatis* non va vista nella prospettiva della *potestas vicaria* nel senso di Innocenzo III, che concepiva il Papa «*Vicarius Christi in terra*» quasi con gli stessi poteri di Cristo, quindi con potere su tutta l'umanità e su tutte le materie, spirituali e temporali. Questa prospettiva era stata già superata, mentre si stava aprendo strada la visione ecclesiologica bellarminiana di una Chiesa cioè con la potestà *propria* di ogni società perfetta e inoltre con le cosiddette potestà *ministeriali* o *vicarie* necessarie alla sua missione salvifica, riducendo sempre più questo concetto soltanto a certi settori strettamente spirituali dell'attività della Chiesa<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> G. DOMINICI, *La dissoluzione del matrimonio di due non battezzati (in secolo XVI)*, Roma 1971, 136.

<sup>33</sup> Cf. U. NAVARRETE, «Potestas vicaria Ecclesiae. Evolutio historica conceptus atque observationes attentae doctrina concilii Vaticani II», *Periodica* 60 (1971) 421-459. L'autore ritiene che la divisione potestà propria – potestà vicaria adoperata negli ultimi tempi è inconciliabile con l'unità delle potestà pro-



2) Per quanto riguarda poi l'interpretazione degli interventi dei Papi Paolo III, S. Pio V, e Gregorio XIII cominciarono a delinearsi due tendenze fondamentali, con diverse sfumature: la tendenza forse prevalente sostiene che si tratta semplicemente di una interpretazione estensiva del privilegio paolino, applicandolo a fattispecie non coincidenti con il caso configurato dall'Apostolo; l'altra tendenza invece vuole vedere un atto dell'esercizio della potestà del Romano Pontefice per dispensare *in favorem fidei* dalla legge d'indissolubilità un matrimonio non sacramentale<sup>34</sup>.

Nel periodo postridentino, come abbiamo rilevato sopra (n. 2), nei territori cosiddetti cristiani, i casi di matrimonio non sacramentale che potevano richiedere lo scioglimento del vincolo come rimedio pastorale, erano senza dubbio poco frequenti. Tuttavia sembra che i Papi, consapevoli della loro potestà

---

posta dal Vaticano II (cf. pp. 470-486). Cf. anche ID., «Unità della "potestas sacra" e molteplicità dei "munera Christi et Ecclesiae"», in C. MIRABELLI – G. FELICIANI – C.G. FÜRST – H. PREE, (ed.), *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*. Teil 2 (Adnotationes in ius canonicum 8), Frankfurt am Main – Berlin 1999, 587-592.

<sup>34</sup> Il P. Wernz presenta l'elenco degli autori più rappresentativi di ciascuna delle due tendenze: sono del parere che si tratta di una dichiarazione autentica e quindi di un allargamento del privilegio paolino, ad es. Vásquez, Ponce de León, Benedetto XIV, Schmalzgrueber, Perrone, Feije; ritengono invece che si tratta di dispensa, almeno implicita, dalla legge dell'indissolubilità concessa per indulto Pontificio, ad es. Navarro, Sánchez, S. Alfonso Maria de Liguori, Palmieri, Gasparri: «Quae posterior sententia videtur esse *probabilior*»; F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, IV: *Ius matrimoniale*, Roma 1904, 1059.

in materia, hanno sciolto alcuni matrimoni consumati, contratti da due pagani dopo la conversione di almeno uno dei coniugi e non consumati dopo l'eventuale conversione di entrambi i coniugi. Questo risulta almeno dall'analisi della nota causa *Fiorentina* del 1727<sup>35</sup> e dalle altre testimonianze<sup>36</sup>. Gli studiosi di questo periodo man mano riconoscono al Papa il potere di sciogliere un matrimonio non sacramentale, anche se consumato<sup>37</sup>. Il processo fu

---

<sup>35</sup> *Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii*, t. 3, 346 seq.; t. 4, 30 seq. Cf. P. RAYANNA PUTHOTA, *De constitutione S. Pii Papae «Romani Pontificis» 2 Augusti 1571*, Napoli 1958, 52 seq.

<sup>36</sup> Card. Gasparri, dopo aver menzionato un'altra causa del 23 maggio 1894, conclude che: «[...] qui praxim noscunt S.C.S. Officii, bene sciunt S.C., facto verbo cum Ss.mo, huiusmodi dispensationes et praeteritis temporibus et nostris quoque diebus non raro concessisse et concedere»; P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, II, Typis Polyglottis Vaticanis 1932<sup>2</sup>, 238. Cf. anche le cause riportate da P. RAYANNA PUTHOTA, *De constitutione S. Pii Papae* [cf. nt. 35], 37-50; G.H. JOYCE, *Christian Marriage. An Historical and Doctrinal study*, London 1948<sup>2</sup>, 492-499.

<sup>37</sup> P. Wernz, l'ultimo grande decretalista, si pronuncia a favore dello scioglimento, ragionando che il vincolo del matrimonio sacramentale ed inconsumato era più forte di quello non sacramentale, ma che era sempre solubile, quindi a maggior ragione il Sommo Pontefice può sciogliere un matrimonio consumato, ma non rato: «Quae minor firmitas forte in dubium vocatur, si matrimonium simpliciter ratum fidelium comparetur cum matrimonio in infidelitate consummato ante conversionem unius tantum coniugis. At nemo profecto negabit matrimonium duorum conversorum ante baptismum, non postea consummatum propter rationem sacramenti in utroque coniuge esse fortius vinculum quam matrimonium in infidelitate consummatum, quod per conversionem unius tantum coniugis certe non in utroque, imo in neutro factum est sacramentum. Hinc cum

lento e non scevro di incertezze, soprattutto per mancanza di informazione sufficiente. Le costituzioni del s. XVI erano in vigore soltanto nei territori per i quali furono emanate, e quindi poco commentate dagli autori del diritto comune. Sembra che alcuni autori nemmeno le conoscessero, specialmente quella di Gregorio XIII<sup>38</sup>. Del resto nel contesto socio-religioso del tempo, la questione non presentava particolare interesse pastorale. I pochi casi che si potevano verificare – come la causa *Florentina* del 1727, e altri di cui da notizia il Card. Gasparri – sembra che o non suscitassero particolare interesse o non erano conosciuti perché non divulgati.

Il Codice del '17, come abbiamo accennato sopra (n. 1), cambia la legislazione canonica in punti importanti riguardanti l'impedimento di disparità di culto, ma soprattutto alla promulgazione del Codice era già in corso un cambiamento radicale del contesto culturale e religioso specialmente per quanto concerne la stabilità della famiglia. Quindi il moltiplicarsi del ricorso alla Santa Sede per ottenere lo scioglimento del vincolo *in favorem fidei* e l'esercizio da parte del Santo Padre della Sua potestà in materia. La divulgazione degli indulti concessi diede

---

Gregorius XIII solverit vinculum *huiusmodi* matrimonii pro eo tempore, quo iam uterque fuisset christianus, a fortiori potuit solvere vinculum imperfectius in casu, quo unus tantum coniux amplexus erat religionem christianam»; F.X. WERNZ, *Ius decretalium* (cf. nt. 34), 1063.

<sup>38</sup> Cf. U. NAVARRETE, «Privilegio de la fe» (cf. nt. 4), 285-293; A. MONTES GARCÍA, «Favor fidei» y matrimonio (cf. nt. 4), 72.

luogo nella dottrina a non poche opinioni e incertezze. Ciò forse spiega gli interventi del Magistero pontificio riaffermando, in modo più o meno esplicito, la dottrina cattolica che si considerava già pacifica, secondo la quale soltanto lo scioglimento il matrimonio rato e in quanto tale consumato è sottratto alla potestà del Romano Pontefice; tutti gli altri matrimoni, dati determinati presupposti, possono essere sciolti dal Sommo Pontefice<sup>39</sup>. Perciò le Norme del 1934 non dubitano a ripetere quasi con le stesse parole il principio generale formulato da Gregorio XIII. Dice, infatti, l'art. 1: «Connubia inita inter catholicos, quorum saltem alter baptizatus non sit, valida quidem censenda sunt, non tamen adeo rata ut necessitate suadente dissolvi non possint in favorem fidei per Supremam Summi Pontificis Auctoritatem». Lo stesso principio con pochi cambiamenti ripetono le *Normae* del 1973: Art. 1. §1. «Conubia inita inter acatholicos, quorum saltem alter baptizatus non sit, valida quidem censenda sunt, at in favorem Fidei salutemque animarum, ubi determinatae graves concurrant condiciones, a Summo Pontifice dissolvi possunt».

Del resto anche la dottrina in questi decenni, disponendo di una informazione ampia sulla prassi della Santa Sede e di studi di carattere storico illuminanti, è giunta non solo ad una quasi unanimità sul principio della potestà del Papa per sciogliere ogni matrimonio che non sia rato e come tale consumato, ma anche ad una spiegazione sempre più unitaria

---

<sup>39</sup> Cf. Pio XI, Enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930, AAS 22 (1930) 151-152; Pio XII, Alloc. ai Prelati della Rota Romana, 3 ottobre 1941, AAS 33 (1941) 426.

delle diverse forme di esercizio di tale potestà, incluso il privilegio paolino.

Tuttavia il fatto che nell'ultima revisione del CIC non siano stati accettati gli schemi dei canoni preparati in sostituzione delle norme del 1973, sostituzione che sembrava necessaria<sup>40</sup>, ha suscitato tra gli studiosi una certa perplessità e non sono mancate delle congetture circa i motivi e le ragioni di tale omissione<sup>41</sup>. P. Umberto Betti, teologo e già Rettore dell'Università Lateranense di Roma, il quale ha fatto parte del gruppo degli esperti che hanno collaborato con Giovanni Paolo II nella revisione dello «Schema Novissimum» dal 1982<sup>42</sup>, subito dopo la promulgazione del Codice annota che il canone soppresso riguardava una prassi «di grosso spessore teologico, che aspetta di essere pienamente illuminata anche attraverso la sopravvivenza di qualche dubbio». Aggiunge poi che inoltre «lo scioglimento del matrimonio attinge, nel caso, persone che non sono né intendono entrare nell'ambito della fede mediante il Battesimo»<sup>43</sup>. Per

---

<sup>40</sup> «Opportunum imo necessarium visum est in hoc articulo [Art. I. *De dissolutione vinculi*] inserere novum canonem de dissolutione vinculi matrimonialis in favorem fidei»; *Communicationes* 5 (1973) 86.

<sup>41</sup> Cf. F.R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1983, 386-387.

<sup>42</sup> U. BETTI, «In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico», *Antonianum* 58 (1983) 628, nt. 4.

<sup>43</sup> *Ibidem*, 633. Riporto il testo integrale insieme con le note dell'Autore incluse qui tra parentesi: «Altrettanto vale dei canoni che sono stati soppressi senza lasciar traccia. Basti ricordare la soppressione del can. 1150 dello *Schema* 82 che dava stabilità giuridica alla prassi, ancora recente (cf. S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio pro solutione*

altri studiosi, però, tali spiegazioni non sembrano del tutto convincenti, visto per esempio, che la

---

*matrimonii in favorem fidei*, 6 dicembre 1973: *Enchiridion Vaticanum* 4, Bologna 1980, 1786-1790. Non risulta che il testo sia stato pubblicato in organi ufficiali della S. Sede), secondo la quale il Romano Pontefice ha ed esercita la potestà, delegatagli da Cristo, di sciogliere "in favorem fidei" anche il matrimonio di due non battezzati, senza che nessuno dei due intenda ricevere il Battesimo. Una prassi, questa, di grosso spessore teologico, che aspetta di essere pienamente illuminata anche attraverso la sopravvivenza di qualche dubbio. Quella potestà "vicaria" o "ministeriale" del Papa era, infatti, dedotta non dalla sua funzione di Vicario di Cristo, nel senso specifico di Capo visibile della Chiesa, ma addirittura di Vicario di Cristo in assoluto: di Cristo, cioè Uomo-Dio che presiede e può derogare alle leggi di natura, tra le quali l'indissolubilità del matrimonio naturalmente legittimo. Ci si poteva dunque chiedere se non si fosse in presenza, com'era altre volte accaduto (cf. J. Rivière, *Sur l'expression "Papa - Deus" au moyen - âge*, in *Miscellanea Francesco Ehrle* II /Studi e Testi 38/, Roma 1924, 276-289), di una maggiorazione dei poteri papali senza un proporzionato riscontro teologico. E inoltre: poiché lo scioglimento del matrimonio attinge, nel caso, persone che non sono né intendono entrare nell'ambito della fede mediante il Battesimo, era da domandarsi se bastasse un nuovo matrimonio con una persona battezzata perché lo scioglimento del primo possa considerarsi davvero avvenuto "in favorem fidei".

La Commissione per la revisione del Codice, che pur conosceva questi interrogativi, volle ugualmente stilare lo scomparso can. 1150. Cf. la Relazione di Mons. Castillo Lara, allora Segretario della Commissione, al Congresso internazionale di Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana il 19 febbraio 1977: "[...] novus canon proponitur, quo colligitur praxis vicens Sanctae Sedis (privilegium petrinum ut aiunt) circa dissolutionem matrimonii naturalis. A pluribus tamen in controversiam adducitur ipsum eius fundamentum 'in favorem fidei' a canone expresse memoratum" (Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Communicationes* 9 [1977], p. 192,

prassi stessa dello scioglimento non è stata soppressa<sup>44</sup>.

Similmente non convince del tutto la constatazione che «molti secoli sono trascorsi prima che il potere del S. Padre di sciogliere il matrimonio rato e non consumato diventasse dottrina comune» e lo stesso «avverrà per quanto attiene allo scioglimento del matrimonio in “favorem Fidei”»<sup>45</sup>.

Ulteriormente P. Betti ha pubblicato anche l'*Appunto sulla partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di Diritto Canonico*<sup>46</sup>, nel quale scrive al riguardo dello scioglimento *in favorem fidei*:

Il mio intervento principale riguarda il can. 1150, che riconosce al Romano Pontefice il potere di sciogliere il matrimonio di due non battezzati, nessuno dei quali intende ricevere il battesimo. In esso si ha quindi la codificazione della «Instructio», e «Normae» annesse, della Con-

---

n. 3 d). La soppressione di esso potrebbe forse favorire un ulteriore approfondimento sulla natura e sull'ambito della potestà “vicaria” del Papa, al fine di precisarne la collocazione ecclesio-logica, anche come elemento di possibile dialogo ecumenico, che non ha di certo in calendario la considerazione, nel Vescovo di Roma, di poteri perfino extraecclesiali»; *Ibidem*, 633-634.

<sup>44</sup> F.R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1985<sup>2</sup>, 48, nt. 34: «Razones que no nos convencen [...] ya que esta praxis – que nosotros sepamos – no ha sido suprimida».

<sup>45</sup> A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio in favorem fidei», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 204.

<sup>46</sup> U. BETTI, «Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di Diritto Canonico», in D.J. ANDRÉS, (ed.), *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*. Atti del X Symposium Canonistico-romano-nistico. 24-28 aprile 1995. In onore del Rev.mo P. Umberto Betti, O.F.M., Città del Vaticano 1996, 27-45.

gregazione per la Dottrina della Fede del 6 dicembre 1973. Al riguardo, sia nella Commissione speciale «ad hoc» che nel Voto per Paolo VI del 9 marzo 1972, il mio parere fu «Constat de non potestate Papae».

In considerazione di questi antecedenti, manifesto al Papa la difficoltà a ripetere quel parere. Mi dice che devo ugualmente parlare con tutta libertà. Propongo dunque la soppressione pura e semplice di tale canone, perché non sia data stabilità giuridica ad una prassi, peraltro recente, destituita di sicuro fondamento teologico. La si vorrebbe infatti fondare sulla potestà «vicaria» del Romano Pontefice, intesa però non nel senso di potestà conferitagli da Cristo in ordine al suo ufficio di Capo visibile della Chiesa, ma nel senso che essa gli è conferita in quanto Vicario di Cristo in assoluto, e che quindi si estende anche al di fuori della Chiesa. In forza della potestà «vicaria» così intesa, il Romano Pontefice potrebbe derogare alla legge naturale dell'indissolubilità del matrimonio. Per parte mia ritengo che l'esistenza di tale potestà «extraecclesiale» è tutta da dimostrare.

Il Papa ha ascoltato attentissimo ed anche preoccupato. Dice che per ora si fida della decisione di Paolo VI che approvò la «Instructio» e le «Normae» della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973. Ma ritiene che una questione tanto grave dovrà essere ancora attentamente approfondita<sup>47</sup>.

Sembra che la preoccupazione del P. Betti, condivisa anche da altri studiosi<sup>48</sup>, che «il Romano Pontefice potrebbe derogare alla legge naturale dell'in-

---

<sup>47</sup> *Ibidem*, 38-39.

<sup>48</sup> Cf. J. LLOBELL, «La jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios no obligados a la forma canónica», *Ius Canonicum* 37 (1997) 33-71, pubblicato anche in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Forma jurídica y matrimonio canónico*, Pamplona 1998, 183-216, ed in italiano: «La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici», in J. CARRERAS (ed.), *La giurisdizione della chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Milano 1998, 77-126.



dissolubilità del matrimonio» non soltanto ha spinto il Supremo Legislatore di sopprimere la norma circa lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, ma ha provocato anche ulteriori approfondimenti della questione.

Da parte mia, mi permetto rilevare che le osservazioni del P. Betti sul concetto della *potestà Vicaria* e sul suo influsso in questo argomento, non rispondono allo sviluppo storico della problematica. Come abbiamo indicato sopra, storicamente lo spostamento della dottrina dalla considerazione oggettiva della saldezza del vincolo alla potestà del Romano Pontefice per sciogliere ogni matrimonio che non sia rato e in quanto tale consumato avviene in un periodo in cui era già superato il concetto medioevale di *potestà vicaria* verso un concetto nuovo della *plenitudo potestatis*, limitato però alle *res spirituales*<sup>49</sup>.

Come una risposta a queste perplessità, sembra vada indirizzato un autorevole articolo pubblicato nell'*Osservatore Romano*<sup>50</sup>, nel 1998, dove viene affermato:

La Chiesa è giunta alla certezza, e lo ha ripetutamente affermato, che la propria potestà ha il suo limite invalicabile nel matrimonio rato e consumato, il quale è pertanto intrinsecamente ed estrinsecamente indissolubile. [...] Si è di fronte ad un insegnamento dottrinale della Chiesa, fondato sulla Sacra Scrittura e più volte riproposto esplicitamente e formalmente dal Magistero, da considerare quindi

---

<sup>49</sup> Cf. sopra, nt. 33.

<sup>50</sup> Per i particolari vedi J. KOWAL, «L'indissolubilità del matrimonio rato e consumato. Status quaestionis (Allocuzione del Santo Padre alla Rota, 21 gennaio 2000)», *Periodica* 90 (2001) 274-275.

almeno come appartenente alla dottrina cattolica e come tale deve essere accolto, e con fermezza ritenuto<sup>51</sup>.

Il Santo Padre nel suo discorso alla Rota per l'apertura dell'anno giudiziario 2000, riafferma un'altra volta la stessa dottrina. Dopo aver ricordato sia la dottrina riguardo al matrimonio rato e consumato, sia gli interventi dei Romani Pontefici che più volte l'hanno ribadita, dice:

Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli<sup>52</sup>.

Va rilevato che Giovanni Paolo II, ricordando la dottrina dei suoi predecessori, della non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni rati e consumati, cita anche il testo di Pio XII<sup>53</sup>, nel quale a sua volta afferma esplicitamente la potestà del Sommo Pontefice riguardo vincolo di ogni matrimonio non sacramentale:

Il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna autorità umana (c. 1118); mentre gli altri matrimoni, seb-

---

<sup>51</sup> «Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati», *L'Osservatore Romano*, 11 nov. 1998, 1.

<sup>52</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae iudices et administros*, 21 ianuarii 2000, n. 8, AAS 92 (2000) 355.

<sup>53</sup> *Ibidem*, n. 7.

bene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale<sup>54</sup>.

In fine il fatto della recente approvazione delle nuove norme da parte del Santo Padre sembra indicare che – per quanto riguarda il potere di dispensare *in favorem fidei* – Giovanni Paolo II sia giunto alla stessa certezza dei suoi predecessori: Pio XI, Pio XII e Paolo VI.

#### 4. Le nuove Norme

Per agevolare la presentazione delle nuove *Norme* e la comparazione con le precedenti, ricordiamo i punti più importanti di quelle del '73: Costano di due parti, la prima delle quali contiene *L'Istruzione per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede*, divisa in 6 articoli, preceduti da un paragrafo introduttivo; la seconda presenta le *Norme procedurali*, composte da 16 articoli.

*L'Istruzione*, datata il 6 dicembre 1973, prevedeva lo scioglimento delle seguenti fattispecie di matrimoni:

- 1) matrimoni contratti tra un battezzato e uno non battezzato;
- 2) matrimoni contratti tra due non battezzati, uno almeno dei quali poi riceve il battesimo, ma il caso

---

<sup>54</sup> PIO XII, Alloc. ai Prelati della Rota Romana, 3 ottobre 1941 (cf. nt. 39), 424-425.

non rientra nell'ambito del privilegio paolino per mancanza di qualche condizione essenziale;

3) matrimoni contratti tra due non battezzati, che rimangono infedeli per tutta la loro vita coniugale.

Per arrivare allo scioglimento del vincolo naturale *in favorem fidei*, concesso per l'autorità suprema del Romano Pontefice, il caso era visto nella prima fase di studio presso il Vescovo della propria diocesi, e nella seconda presso la Congregazione per la Dottrina della Fede.

La prima fase comprendeva la fase iniziale e quella probatoria, nelle quali il Vescovo o un suo delegato raccoglievano tutte le informazioni e le prove necessarie per una eventuale concessione della grazia dello scioglimento. Terminata questa fase, il Vescovo doveva mandare tutti i documenti alla Santa Sede insieme al suo voto e alle osservazioni del difensore del vincolo.

La Congregazione per la Dottrina della Fede procedeva, poi, ad esaminare e ad emettere il suo parere, secondo i sei articoli dell'*Istruzione*, sull'opportunità di presentare il caso al Santo Padre. Se il Papa concedeva la grazia, la Congregazione inviava il rescritto affermativo alle parti interessate tramite il Vescovo diocesano; il rescritto aveva effetto dal momento della sua emissione. Da quel momento le parti erano libere dal vincolo coniugale precedente e potevano contrarre validamente un nuovo matrimonio, osservando le norme concernenti la forma canonica (cf. cc. 1124-1129, 1108).

Le nuove *Norme*, come risulta dal testo che abbiamo fra le mani, sono precedute da una *Prefazione* della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella quale viene presentata una breve sintesi storica sull'uso del privilegio paolino e dello sciogli-

mento del matrimonio per dispensa pontificia *in favorem fidei*, specialmente nel nuovo contesto pastorale creatosi dopo la promulgazione del Codice del 1917; viene indicato sinteticamente il significato e la finalità delle *Norme* a partire da quelle di 1934, nonché lo sviluppo di esse e l'opportunità della loro attuale revisione ed adattamento<sup>55</sup>.

A questa *Prefazione* seguono le *Norme* divise in due parti, nessuna delle quali ha un titolo specifico. Dal contenuto delle norme, però, nonché dall'accento fatto nella *Prefazione*<sup>56</sup> risulta che la *Parte I* contiene i principi sostanziali e la *Parte II* riporta le norme procedurali, secondo le quali devono essere istruiti i processi nelle diocesi.

La *Parte I* delle *Norme* è composta di 10 articoli, i quali contengono generalmente le prescrizioni corrispondenti a quelle della *Istruzione* del '73, convenientemente rivedute. Per esempio, nei due primi articoli sono stati recuperati due principi importanti presenti nelle norme del '34 ma omessi in quelle del '73 riguardanti la competenza. Si afferma infatti nell'art. 1 che lo scioglimento del vincolo *in favorem fidei* spetta esclusivamente al Romano Pontefice, mentre l'art. 2 segnala il dicastero della Curia Romana a cui compete esaminare i singoli casi.

---

<sup>55</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Postestas Ecclesiae* (cf. nt. 3), Praefatio.

<sup>56</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Postestas Ecclesiae*, Praefatio: «[...] ut in curiis in praxim deducantur, tum quod attinet ad casus iuxta principia substantialia admittendos, tum quod spectat ad processum instruendum antequam acta ad hanc Congregationem pro Doctrina Fidei transmittantur».

### Articolo 1°

L'art. 1° (corrispondente al n° I, a-b dell'*Istruzione* del '73) indica in forma molto pregnante – oltre il prescritto che soltanto il Romano Pontefice può sciogliere il matrimonio – le condizioni per la validità dello scioglimento del matrimonio non sacramentale:

Art. 1 – Matrimonium initum a partibus, quarum saltem una non sit baptizata, a Romano Pontifice solvi potest in favorem fidei, dummodo matrimonium ipsum non fuerit consummatum postquam ambo coniuges baptismum receperunt.

Si tratta, quindi, di un matrimonio celebrato nel momento in cui una almeno delle parti non sia battezzata e resti non battezzata durante tutto il tempo della sua vita coniugale, in modo che il matrimonio rimanga non rato durante tutto questo tempo. Se il matrimonio per il battesimo dei due coniugi diventasse rato, perché possa ancora essere sciolto deve restare *rato e non consumato*, vale a dire che i coniugi dopo il battesimo dei due non abbiano avuto fra di loro nessun atto coniugale idoneo a consumare il matrimonio.

Le due condizioni essenziali – cioè assenza del battesimo in almeno uno dei coniugi durante tutto il tempo della vita coniugale e non consumazione dopo che eventualmente i due coniugi abbiano ricevuto il battesimo – nelle Norme del '34 e in quelle del '73 veniva indicato come condizione *sine qua non*, in un articolo proprio; nelle *Norme* attuali invece viene usata la congiunzione *dummodo*, che va interpretata secondo il c. 39 come una condizione essenziale per la validità. La formula precedente forse era più chiara e più idonea per far rilevare meglio l'assoluta necessità delle due condizioni, mentre quella attuale

è più densa e tecnica. Ad ogni modo va rilevato che si tratta di due condizioni, la cui inclusione nelle *Norme* può essere opportuna certamente per chiarezza, ma di per sé opererebbero ugualmente anche se non fossero espresse, in forza del principio generale dell'assoluta indissolubilità del matrimonio rato ed in quanto tale consumato (cf. c. 1141).

### *Articolo 2°*

L'art. 2°, già menzionato, segnala il dicastero competente per esaminare singoli casi da presentare al Sommo Pontefice per ottenere la dispensa:

Art. 2. – Congregationis pro Doctrina Fidei est singulos casus examinare et, si expedit, Summo Pontifici petitionem ad gratiam impetrandam subicere.

Questo articolo, affermando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede per esaminare i singoli casi, e se opportuno, presentarli al Santo Padre per ottenere la dispensa, non sembra risolvere gli eventuali conflitti con la competenza della Congregazione del Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti. Infatti, secondo l'art. 67 della *Cost. Pastor Bonus*, spetta alla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti «di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa». Dovrebbe essere, quindi, di competenza di questa Congregazione sia il matrimonio sacramentale (rato) sia il non sacramentale, il che viene confermato dal c. 1142: «Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra

fosse contraria». In questo canone vengono considerati uguali a questo effetto il matrimonio rato (celebrato fra due battezzati) e il matrimonio non rato celebrato fra un battezzato e uno non battezzato, purché fra i coniugi non ci sia stata una copula coniugale idonea a consumare il matrimonio. Il legislatore, infatti, adopera il termine «non consummatum» nel senso generale non specificamente canonico, secondo la definizione tecnica di cui al c. 1061 §1. Tuttavia non c'è dubbio che il caso del matrimonio non rato che resta non consumato in modo assoluto spetta alla competenza della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti. Invece non risulta chiaro quale sia il dicastero competente per trattare il caso del matrimonio non rato allietato forse con figli, che poi diventa rato ma resta inconsumato nel senso tecnico del termine. Sembra però ovvio che in questa fattispecie quello che veramente ha importanza decisiva per concedere la dispensa sono le circostanze relative al *favor fidei*, mentre il fatto dell'inconsumazione, pur se teologicamente rilevante, molto non ha particolare significato nel campo pratico e pastorale. Perciò sembra che la *ratio legis* esiga che tali casi vengano trattati esclusivamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

### Articolo 3°

Sancisce quale sia l'autorità competente per istruire il processo in fase diocesana:

Art. 3. – *Episcopus dioecesanus et ipsi in iure aequiparati, vel Episcopus eparchialis, competentes sunt ad instruendum processum.*

Nella Chiesa latina sono competenti i vescovi diocesani ed equiparati ad essi, secondo il c. 368: il



prelato territoriale e l'abate territoriale, il vicario apostolico, il prefetto e l'amministratore apostolico. Per le Chiese Orientali, invece, le Norme menzionano soltanto quale competente il Vescovo eparchiale.

Questa norma cambia e semplifica le prescrizioni precedenti, secondo le quali competente era l'Ordinario del luogo indicato nel punto IV §1 del Motu proprio *Causas matrimoniales*. Abrogato il M.P. con la promulgazione del Codice del '83, era ritenuto competente – per analogia con le cause *super rato* – il Vescovo indicato nel c. 1699 §1, cioè il vescovo della diocesi, ove l'oratore ha il domicilio o il quasi domicilio.

La nuova norma non restringe la competenza al solo vescovo del domicilio dell'oratore, quindi la grazia dello scioglimento si potrebbe anche chiedere nel luogo dove, per esempio, è più facile raggiungere i testimoni o raccogliere le prove richieste nelle norme processuali.

Del resto, questa norma potrebbe anche essere stata enunciata come art. 1° della seconda parte che contiene le norme processuali.

#### Articolo 4°

L'art. 4° – corrispondente al n° II, §§1 e 3 della Istruzione del '73 – contiene 2 requisiti *ad liceitatem*:

Art. 4. – Ad solutionis vinculi gratiam concedendam requiritur ut, momento concessionis:

1° nulla adsit possibilitas restaurandi consortium vitae coniugalis;

2° pars oratrix non fuerit causa culpabilis, exclusiva vel praevalens, naufragii convictus coniugalis, neque pars, quacum contrahendum vel convalidandum sit novum coniugium, sua culpa provocaverit coniugum separationem.

Siccome questi requisiti devono verificarsi nel momento della concessione della dispensa, non avrà rilevanza, per esempio, la possibilità di ristabilire la vita coniugale prospettatasi dopo lo scioglimento del matrimonio.

Per quanto riguarda il primo requisito, ossia l'impossibilità di ricostituire la convivenza coniugale (*nulla adsit possibilitas*), sembra che siano escluse per insufficienti le difficoltà, anche molto grandi, causate, per esempio dai litigi e disaccordi famigliari ecc.; si richiede una vera impossibilità da valutare secondo tutte le circostanze, la quale può verificarsi nonostante i tentativi di riconciliazione. L'impossibilità si verificherà anche nei casi della separazione seguita da divorzio e nuovo matrimonio oppure dall'unione di fatto, nella quale è nata già prole.

Il secondo requisito riguardante la colpevolezza della parte richiedente è stato chiarito rispetto alla formulazione precedente. L'*Istruzione* del '73 richiedeva «che la parte richiedente non sia stata causa colpevole», staccandosi alquanto dalla realtà della vita quotidiana, nella quale il più delle volte i dissensi si devono ad ambedue i coniugi. La nuova Norma precisa più realisticamente che la parte richiedente non deve essere *causa colpevole esclusiva o prevalente* del naufragio della convivenza. Secondo i commentatori delle Norme precedenti, nel caso di dubbio circa la prevalenza della colpa della parte richiedente, si può ritenere la non-esistenza della sua responsabilità, oppure applicare il c. 1150, secondo il quale *nel dubbio il privilegio della fede* (leggi: favore della fede) gode del favore del diritto.

Inoltre si richiede «che la parte con la quale si deve contrarre o si deve convalidare le nuove nozze, non abbia provocato per propria colpa la separazione

dei coniugi». La prova può essere costituita, per esempio, dal fatto che le persone si sono conosciute dopo la separazione, oppure – pur conoscendosi – hanno cominciato a frequentarsi dopo il divorzio o separazione definitiva dei coniugi.

Questo articolo non è messo fra le condizioni *ad validitatem*. Afferma semplicemente che per la concessione della grazia si richiede al momento della concessione, che si verifichino tali condizioni. Quindi purché non ci sia *subreptio o obreptio* a norma del c. 63, lascia un margine alla discrezionalità sulla presenza e permanenza di tali condizioni.

### Articolo 5°

La norma seguente, art. 5°, richiede la prestazione delle *cauzioni* nel caso in cui il nuovo matrimonio celebrato o convalidato avvenga con persona non battezzata o battezzata non cattolica:

Art. 5 – §1. Si pars catholica novum matrimonium intendit contrahere vel convalidare cum persona non baptizata vel baptizata non catholica, declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi remove atque pars acatholica declaret se paratam esse relinquere parti catholicae libertatem propriam religionem profitendi atque filios catholice baptizandi et educandi.

§2. Gratia solutionis non conceditur nisi haec declaratio in scriptis ab utraque parte subsignata fuerit.

Questa norma era presente già nella *Istruzione* del '73 (n° I, c), come una delle tre condizioni *sine quibus non*, cioè per la validità dello scioglimento. Oggi, in congruenza con le norme riguardanti le *cautiones* da prestare nei matrimoni misti e quelli contratti con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (cf. cc. 1125 e 1129), le cauzioni non sono più richieste per la validità.

In questo modo sembrano superate le dispute riguardanti il valore delle cauzioni date senza sincerità e la possibilità di dichiarare il seguente matrimonio nullo per causa dell'impedimento del vincolo; si evita anche di dover definire e misurare le realtà molto complesse, come per esempio «*la libertà di professare la propria religione*». Similmente diventa più chiaro che, una volta sciolto il primo matrimonio nel momento della concessione del rescritto, le persone restano libere di celebrare il matrimonio anche con altre persone e non con quelle con le quali si prospettava al momento di chiedere la grazia (supponendo la validità del rescritto, nonché l'assenza di *subreptio* e *obreptio* – c. 63).

Oltre alla necessità di prestare le cauzioni per poter ottenere la dispensa, rimane, ovviamente, lo spirito della norma, cioè la volontà di assicurare il bene della fede. Non è più richiesta la conversione della persona non battezzata, la quale implora il privilegio della fede – ma il procedimento può dare l'opportunità di insegnarle la dottrina cattolica sul matrimonio, di spiegarle il senso della libertà religiosa o l'esigenza di lasciar battezzare ed educare *tutti* i figli nella religione cattolica.

Sarebbe pure auspicabile di non procedere troppo rigidamente secondo la lettera del 2° paragrafo, cioè di esigere soltanto la firma delle parti sulla «dichiarazione scritta» ossia il formulario prestabilito, il quale induce facilmente a sottoporre la firma senza responsabilizzarsi in modo personale e consapevole.

### *Articolo 6°*

Il contenuto di questo articolo – di molta portata pratica – cambia soltanto nella forma, correggendo le

inesattezze terminologiche (cf. c. 1115 §3/17) dell'articolo corrispondente (n° VI) della *Istruzione* del '73.

Art. 6. – Processus instrui nequit pro solutione vinculi matrimonii quod contractum vel convalidatum sit post obtentam solutionem prioris matrimonii in favorem fidei, nec examini apud Congregationem pro Doctrina Fidei proponi.

La Congregazione per la Dottrina della Fede non ammette ad esame la domanda dello scioglimento *in favorem fidei* di un matrimonio, la cui celebrazione o convalidazione è stata possibile grazie allo scioglimento *in favorem fidei* del matrimonio precedente di uno dei coniugi. Quindi sarebbe inutile iniziare nella diocesi un processo che riguarda il caso descritto.

I commentatori di questa norma pratica mettevano in rilievo il fatto che «la Chiesa non concede questo favore due volte alla stessa persona»<sup>57</sup> «ad evitare che si possa pensare ad un atteggiamento della Chiesa disattento alla indissolubilità del vincolo coniugale»<sup>58</sup>.

### Articolo 7°

L'art. 7° prevede la possibilità dello scioglimento del matrimonio contratto con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, specificando nei tre paragrafi le diverse situazioni, in cui si possono trovare le persone per chiedere la grazia. Questa fattispecie era prevista già nella *Istruzione* del '73,

---

<sup>57</sup> J.-P. LABELLE, «Les incidences pastorales de la dissolution du mariage non sacramentel en faveur de la foi», *Studia canonica* 33 (1999) 54.

<sup>58</sup> A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 45), 188.

adesso però risulta alquanto semplificata e notevolmente riordinata.

La situazione meno complessa è quella in cui il coniuge cattolico del matrimonio, il cui scioglimento si chiede, intende contrarre nuovo matrimonio con persona battezzata.

Art. 7. – §1. *Petitio pro solutione vinculi matrimonii non-sacramentalis initi cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus Summo Pontifici praesentari potest si pars catholica novas nuptias cum persona baptizata inire intendat.*

Non ha rilevanza – come risulta anche dalla risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede data nel 1976<sup>59</sup> – che si tratti di un cattolico oppure di un acattolico battezzato. L'importante è che il nuovo matrimonio sia sacramentale.

Nella fattispecie rimane però esclusa la possibilità di contrarre nuove nozze con un non battezzato che non si converte. E così le norme precedenti non vengono mitigate né per le regioni dove il numero dei non battezzati supera quello dei cattolici, né per i cattolici che in queste regioni non hanno un'altra possibilità di sposarsi se non con uno non battezzato che non vuole convertirsi.

Viste queste difficoltà, la Conferenza dei Vescovi di Zambia aveva chiesto alla S. Sede, nel 1977, l'abrogazione della norma. La risposta negativa della CDF si fonda sulla seguente motivazione:

[...] si vuole evitare che il nuovo matrimonio da contrarre, sempre con la dispensa dall'impedimento di disparità di

---

<sup>59</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Risposta, 5 aprile 1976, in A.M. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma 1985, 290, nt. 13.

culto, possa subire la stessa sorte, e così all'infinito. D'altronde in simili casi non si raggiunge il «bonum sacramenti» che è il fondamento indispensabile perché si abbia il «Favor Fidei» nello scioglimento. Per quanto attiene alla incapacità dei fedeli di capire la norma, è compito degli Ordinari provvedervi con opportune catechesi [...]<sup>60</sup>.

Il §2 di quest'articolo, sempre trattandosi di un matrimonio celebrato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, contempla la situazione nella quale la parte non battezzata intende ricevere il battesimo e quindi contrarre matrimonio con altro battezzato.

§2. In eodem casu, petitio Summo Pontifici praesentari potest si pars non baptizata baptismum recipere et novas nuptias cum parte baptizata inire intendat.

Anche in questo caso sembra non abbia rilevanza il fatto che la parte con la quale intende celebrare nuove nozze sia cattolico oppure battezzato non cattolico. Meno chiaro risulta, se viene incluso il caso in cui il coniuge pagano intende ricevere il battesimo fuori della Chiesa cattolica per sposare poi una parte battezzata non cattolica.

In ogni situazione, però, deve constare con certezza la sincerità della conversione dell'una o dell'altra parte. Il paragrafo 3°, infatti, sottolinea:

§3. Preces ad Congregationem pro Doctrina Fidei Episcopus ne dirigat si prudens adsit dubium circa conversionis sinceritatem partis oratricis vel partis desponsae, quamvis una vel utraque baptismum receperit.

È meglio, quindi, non presentare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la richiesta, se prima

---

<sup>60</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Risposta, 19 ottobre 1977, in A.M. ABATE, *Il matrimonio* (cf. nt. 59), 289, nt. 12.

non sia eliminato ogni dubbio circa la sincerità di conversione. Tale provvedimento può essere di difficile comprensione, dal momento che lo scioglimento viene ora concesso anche nel caso in cui il richiedente non si converte o resta non-battezzato. In fondo, però, si tratta di due situazioni diverse. Nella prima situazione, «la sincerità della conversione stessa si esige per il fatto che solo se è tale si può parlare di *favor Fidei* e quindi può celebrarsi il successivo matrimonio, previo scioglimento del primo. Diversamente il secondo matrimonio non potrebbe celebrarsi validamente, in quanto resterebbe insoluto il primo per mancanza di motivazione sufficiente, cioè la conversione»<sup>61</sup>.

Diversa è, invece, la seconda situazione nel caso in cui si scioglie il matrimonio, di cui nessuna delle parti si converte. Qui il *favor fedei* si realizza nella contestuale celebrazione del nuovo matrimonio con parte cattolica, previa dispensa dall'impedimento di disparità di culto.

### Articolo 8°

Per i casi in cui s'intende contrarre nuove nozze con un catecumeno, viene data la norma dell'art. 8°:

Art. 8. – Cum agitur de matrimonio a catechumeno ineundo, nuptiae differantur post baptismum; quod si hoc ob graves causas fieri non potest, certitudo moralis habeatur de proxima baptismi receptione.

Una norma simile era presente già nell'*Istruzione* del '73, tra i requisiti per la liceità della dispensa.

---

<sup>61</sup> A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 45), 196.



Nel caso dell'impossibilità di aspettare il battesimo, se la parte richiedente è già battezzata, bisogna ottenere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Sembra, però, che l'eventuale *clausola* del rescritto, nel quale si concede alla parte richiedente di contrarre il matrimonio con la parte non-battezzata ma pronta per ricevere il battesimo *dopo* le nozze, riguarda soltanto la liceità dello scioglimento del precedente matrimonio della parte richiedente e non comporta di per se la dispensa dall'impedimento. Non va dimenticato che il catecumeno continua ad essere sottomesso all'impedimento di disparità di culto per contrarre con un cattolico fino al momento del battesimo.

### *Articolo 9°*

Dopo aver descritto le situazioni e le condizioni in cui si può inoltrare la richiesta di scioglimento del vincolo alla Santa Sede e prima di passare alla parte II, si dedicano due articoli ad alcuni aspetti pratici di particolare rilievo. L'art. 9° tratta della presenza di eventuali obblighi precedenti e di particolare pericolo di scandalo:

Art. 9. – Quoties sunt speciales difficultates de modo quo pars oratrix suis obligationibus erga coniugem priorem et prolem forte susceptam satisfacere intendat, aut scandalum timendum sit ex gratiae concessione, Episcopus Congregationem consulat.

L'articolo manifesta la stessa preoccupazione del c. 1071 §1, 3°, dove si prescrive che senza la licenza dell'Ordinario non si può assistere al matrimonio di colui che è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso l'altra parte o i figli. La frase «Episcopus congregationem consulat», sembra

evocare il c. 1999 §2 che adopera una formula simile. Se il caso presenta veramente difficoltà specifiche sia quanto a detti obblighi sia quanto al pericolo di scandalo, il Vescovo Diocesano deve consultare la Congregazione. Non sembra però che sia tenuto a consultare prima di iniziare il processo; sembra che sia sufficiente che nell'inoltrare la domanda presenti alla Congregazione le difficoltà specifiche e il particolare pericolo di scandalo, perché sia informata e dia i consigli che ritenga opportuni, oppure se le difficoltà sono molte la Congregazione potrebbe prenderle in considerazione per ostacolare la concessione della grazia.

### *Articolo 10°*

Non è infrequente che dal processo per inoltrare la domanda di scioglimento emergano dei dubbi fondati sulla validità del matrimonio in questione. Quest'articolo provvede sul modo di procedere in questo caso.

Art. 10. – Sive in processu apud Episcopum sive in examine apud Congregationem pro Doctrina Fidei, si positive dubitetur ex aliquo capite de validitate ipsius matrimonii cuius solutio petita est, preces ad Romanum Pontificem dirigantur facta mentione eiusdem dubii.

Nel numero III° della *Istruzione* del '73, si diceva al riguardo: «Lo scioglimento viene concesso più facilmente quando per altra motivazione sussistono fondati dubbi circa la validità del matrimonio stesso».

Oggettivamente sembra che il fatto che si dubiti positivamente sulla validità del matrimonio, per qualsiasi capo di nullità, sia un motivo per concedere con maggiore facilità la grazia della dissoluzione del

vincolo in quanto aggiunge un motivo in più molto rilevante per assicurare la liceità e validità dello scioglimento. D'altra parte, però, sta la difficoltà che se il matrimonio è nullo, sembra che teoricamente sarebbe più coerente che sia dichiarato tale, per il processo di nullità e non esporre l'atto del Sommo Pontefice a cadere nel vuoto nel senso che intenta sciogliere un vincolo che non esiste. Si tratta in fondo dello stesso problema che si presenta nel processo di nullità, quando si dubita della nullità, mentre risulta provata la inconsumazione.

La norma presente non afferma che sia più facile la concessione, ma semplicemente che la supplica sia presentata al Santo Padre con l'indicazione espressa del dubbio in questione.

Con questa norma finisce la *I parte* delle Norme approvate dal Santo Padre il 16 febbraio 2001 e promulgate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 30 di aprile dello stesso anno 2001, memoria di S. Pio V. Come abbiamo detto all'inizio, nel presente studio ci siamo limitati a presentare l'iter delle *Norme* e la potestà del Romano Pontefice che sta alla base, commentando poi brevemente i 10 articoli della prima parte che contengono i principi fondamentali di diritto sostanziale. Gli articoli della II parte (11-25) che propongono le norme per il processo nella sua fase diocesana, non erano oggetto del nostro studio. Il testo completo delle Norme viene pubblicato come Appendice.

JANUSZ KOWAL, S.J.

## Appendice

### NORMAE DE CONFICIENDO PROCESSU PRO SOLUTIONE VINCULI MATRIMONIALIS *IN FAVOREM FIDEI*<sup>62</sup>

#### PARS I

Art. 1. – Matrimonium initum a partibus, quarum saltem una non sit baptizata, a Romano Pontifice solvi potest in favorem fidei, dummodo matrimonium ipsum non fuerit consummatum postquam ambo coniuges baptismum receperunt.

Art. 2. – Congregationis pro Doctrina Fidei est singulos casus examinare et, si expedit, Summo Pontifici petitionem ad gratiam impetrandam subicere.

Art. 3. – Episcopus dioecesanus et ipsi in iure aequiparati, vel Episcopus eparchialis, competentes sunt ad instruendum processum.

Art. 4. – Ad solutionis vinculi gratiam concedendam requiritur ut, momento concessionis:

1° nulla adsit possibilitas restaurandi consortium vitae coniugal;

2° pars oratrix non fuerit causa culpabilis, exclusiva vel praevalens, naufragii convictus coniugal, neque pars, quacum contrahendum vel convalidandum sit novum coniugium, sua culpa provocaverit coniugum separationem.

---

<sup>62</sup> CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Postestas Ecclesiae* (cf. nt. 3).

Art. 5. – §1. Si pars catholica novum matrimonium intendit contrahere vel convalidare cum persona non baptizata vel baptizata non catholica, declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi remove atque pars acatholica declaret se paratam esse relinquere parti catholicae libertatem propriam religionem profitendi atque filios catholice baptizandi et educandi.

§2. Gratia solutionis non conceditur nisi haec declaratio in scriptis ab utraque parte subsignata fuerit.

Art. 6. – Processus instrui nequit pro solutione vinculi matrimonii quod contractum vel convalidatum sit post obtentam solutionem prioris matrimonii in favorem fidei, nec examini apud Congregationem pro Doctrina Fidei proponi.

Art. 7. – §1. Petitio pro solutione vinculi matrimonii non-sacramentalis initi cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus Summo Pontifici praesentari potest si pars catholica novas nuptias cum persona baptizata inire intendat.

§2. In eodem casu, petitio Summo Pontifici praesentari potest si pars non baptizata baptismum recipere et novas nuptias cum parte baptizata inire intendat.

§3. Preces ad Congregationem pro Doctrina Fidei Episcopus ne dirigat si prudens adsit dubium circa conversionis sinceritatem partis oratricis vel partis desponsae, quamvis una vel utraque baptismum receperit.

Art. 8. – Cum agitur de matrimonio a catechumeno ineundo, nuptiae differantur post baptismum; quod si hoc ob graves causas fieri non potest, certitudo moralis habeatur de proxima baptismi receptione.

Art. 9. – Quoties sunt speciales difficultates de modo quo pars oratrix suis obligationibus erga coniugem priorem et prolem forte susceptam satisfacere intendat, aut scandalum timendum sit ex gratiae concessione, Episcopus Congregationem consulat.

Art. 10. – Sive in processu apud Episcopum sive in examine apud Congregationem pro Doctrina Fidei, si positive dubitetur ex aliquo capite de validitate ipsius matrimonii cuius solutio petita est, preces ad Romanum Pontificem dirigantur facta mentione eiusdem dubii.

## PARS II

Art. 11. – §1. Processus instructionem Episcopus vel peragat per se ipsum vel commitat instructori selecto aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab ipso ad hoc munus approbatis, adsistente notario, et interveniente defensore vinculi.

§2. Huiusmodi commissio scripto facienda est et de ea constare debet in actis.

Art. 12. – §1. Asserta probari debent ad normam iuris, sive documentis, sive depositionibus testium fide dignorum.

§2. In instructione uterque coniux audiatur.

§3. Partium declarationibus vis plenae probationis tribui nequit, nisi accedant alia elementa quae eas corroborent et ex quibus certitudo moralis efformari possit.

Art. 13. – §1. Documenta tum originalia tum in authentico exemplari exhibita a notario recognosci debent.

§2. Documenta ad Congregationem pro Doctrina Fidei transmittenda sint integra et quidem exemplari recognito ab Episcopi notario.

Art. 14. – §1. Examen partium et testium fit ab instructore, citato defensore vinculi, cui assistat oportet notarius.

§2. Instructor partibus et testibus iusiurandum de veritate dicenda vel de veritate dictorum deferat; si quis renuat illud emittere, iniuratus audiatur.

§3. Instructor partes et testes interroget secundum quaestionarium antea paratum, a semetipso vel a vinculi defensore; alias interrogationes, si casus ferat, addere potest.

§4. Responsiones subsignari debent a parte, ab ipso instructore necnon a notario.

Art. 15. – §1. Si altera pars vel testis coram instructore se sistere ac deponere renuat vel nequeat, eorum declarationes coram notario vel quovis alio legitimo modo, dummodo constet de earum genuinitate et authenticitate, acquiri possunt.

§2. Absentia a processu alterius partis, ad normam iuris declarata, ex actis constare debet.

Art. 16. – §1. Absentia baptismi in alterutro coniuge ita demonstranda est ut omne prudens dubium amoveatur.

§2. Excutiantur testes, considerata eorum qualitate, prout obtinet in parentibus et consanguineis partis non baptizatae, vel illi qui huic adstiterunt tempore infantiae et totum eius cursum vitae noverunt.

§3. Testes interrogandi sunt, non tantum de absentia baptismatis, sed etiam de circumstantiis et indiciis, ex quibus probabile appareat baptismum non fuisse collatum.

§4. Curandum est ut inspiciantur quoque libri baptizatorum in locis in quibus constat partem, quae dicitur non baptizata, infantili aetate vixisse, praesertim in ecclesiis quas ipsa forte frequentaverit vel in qua matrimonium celebravit.

§5. Si matrimonium celebratum fuit cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus, exemplaria dispensationis necnon processiculi praematrimonialis instructor in actis acquirat.

Art. 17. – §1. Si tempore quo gratia solutionis petitur, coniux non baptizatus baptismum recepit, investigatio fieri debet de cohabitatione forte habita post baptismum; hac de re etiam testes interrogentur.

§2. Ipsae partes in causa interrogentur an post separationem aliquam et qualem inter se relationem habuerint, er praesertim an actum coniugalem perfecerint.

Art. 18. – §1. Instructor informationes colligat circa statum vitae alterius partis, nec referre omittat an ipsa post divortium novas nuptias attentaverit.

§2. Interroget partes ac testes de causa separationis vel divortii, ita ut appareat cuiusnam fuerit culpa rupturae matrimonii vel matrimoniorum.

Art. 19. – §1. Exhibendum est exemplar decreti divortii vel sententiae nullitatis civilis partium.

§2. Si adsint, exhibenda sunt exemplaria decreti divortii vel sententiae nullitatis civilis et dispositivum sententiae canonicae nullitatis matrimonii quorumvis matrimoniorum ab alterutro desponso attentatorum.

Art. 20. – §1. Instructor referat an pars oratrix prolem suscepit et quomodo providerit aut providere intendat, iuxta leges et facultates suas, ipsius proles religiosae educationi.

§2. Instructor interrogare debet etiam circa obligationes vel morales vel civiles erga primum coniugem et prolem forte susceptam.

Art. 21. – §1. Pars oratrix vel desponsa, si conversa et baptizata fuerit, interroganda est de tempore et intentione in suscipiendo baptismo.

§2. De rationibus quae fuerunt causa baptismi, interrogandus est etiam parochus, praesertim circa probitatem partium.

Art. 22. – §1. Expressis verbis referatur in actis de religio-  
sitate tum partis oratricis tum partis desponsae.

§2. Documenta baptismi vel professionis fidei vel utriusque in actis acquirenda sunt.

Art. 23. – Instructione peracta, Instructor acta omnia remittat, ommissa autem eorum publicatione, cum apta relatione ad vinculi defensorem, cuius est invenire rationes, si adsint, quae solutioni vinculi obstant.

Art. 24. – §1. Episcopus actis omnibus receptis exaret votum circa petitionem in quo referatur adamussim de adimpletis pro concessione gratiae condicionibus, praesertim an cautiones, de quibus in art. 5 datae sint.

§2. Causae quae gratiae concessionem suadeant exprimantur, semper addendo an pars oratrix novum matrimonium quovis modo iam attentaverit vel in concubinato vivat.

Art. 25. – §1. Episcopus transmittat ad Congregationem pro Doctrina Fidei tria exemplaria actorum omnium typographice transcripta una cum voto suo et animadversionibus defensoris vinculi, indice materiae et summario munita.

§2. Curetur etiam ut acta causae lingua ac stylo loci exarata in unam ex recognitis in ordinamento Romanae Curiae vertantur addita asseveratione iuramento firmata de eorum fideli transcriptione et versione.